

S.A.C.B.O. S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 8 giugno 2001 N. 231**

PARTE GENERALE

REVISIONE N. 11 DEL 14 DICEMBRE 2015

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della SACBO S.p.A.
Senza l'autorizzazione scritta espressa dalla SACBO S.p.A., questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né registrate, sia in parte sia totalmente, dal destinatario, o rese disponibili per la conoscenza di terzi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex-D.Lgs. 231/2001

STATO DEL DOCUMENTO

Documento	Versione	Stato	Data Approvazione in CdA
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231	Edizione Base	Approvato	21/07/2003
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v2	Revisione Generale	Approvato	30/01/2006
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v3	Adeguamento per soppressione Direzione Generale	Approvato GdL 231/01	10/10/2006
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v4	Adeguamento per composizione ODV collegiale	Approvato GdL 231/01	21/05/2007
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v5	Adeguamento figure reati transnazionali, riciclaggio ed impiego denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in materia di sicurezza sul lavoro, delitti informatici e trattamento illecito dati. Indicazione fattispecie di incompatibilità e decadenza dei componenti OdV. Sottolineata esigenza di differenziazione della formazione in funzione dei ruoli aziendali ricoperti dai destinatari nelle aree sensibili.	Approvato Odv in data 13/10/2008	10/12/2008
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v6	Revisione generale dell'intero documento, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • V.6 Il sistema di controllo di gestione • V.7 Selezione, formazione e diffusione della conoscenza del modello Nuove fattispecie reato introdotte ad Agosto 09: <ul style="list-style-type: none"> • i delitti di criminalità organizzata; • contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi; • i delitti contro l'industria e il commercio; • il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. 	Approvato Odv il 14/12/2009	17/12/2009
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v7	1) Adeguamento figure reati ambientali; 2) assunzione Direttore Generale; 3) relazioni OdV al CdA con cadenza semestrale anziché trimestrale	Approvato Odv il 15/12/2011	16/12/2011
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v8	Revisione per nuova composizione ODV	Approvato Odv nel marzo 2012	22/03/2012
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v9	Adeguamento per reato di impiego cittadino straniero senza permesso di soggiorno,	Approvato OdV 2 ottobre 2012	18/10/2012

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della SACBO S.p.A.
Senza l'autorizzazione scritta espressa dalla SACBO S.p.A., questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né registrate, sia in parte sia totalmente, dal destinatario, o rese disponibili per la conoscenza di terzi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex-D.Lgs. 231/2001

	visto scaduto o revocato		
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v10	Adeguamento reati di: 1) induzione indebita a dare o promettere utilità; 2) Corruzione tra privati;	Approvato OdV il 21/02/2013	24/04/2013
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex-D.Lgs. 8 giugno 2001, nr. 231 v11	<p>Revisione ed integrazione dell'elenco dei reati presenti nel modello.</p> <p>Aggiornamento reati 231/01:</p> <p>1.la modifica dell'art. 25-octies 1 comma 1 del D. Lgs. 231/01, ad opera della Legge 15 dicembre 2014 n. 186 -"Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio", attraverso l'introduzione del nuovo reato di "Autoriciclaggio" - art 648-ter.1 c.p.;</p> <p>2. la modifica del comma 1 degli articoli 648-bis c.p. "Riciclaggio" e 648-ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" ad opera della sopra citata Legge 15 dicembre 2014, n. 186, già inclusi nel catalogo dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01 (art. 25-octies), attraverso l'innalzamento dei valori minimi (da euro 1.032 a euro 5.000) e massimi (da euro 15.493 a euro 25.000) delle multe ivi previste;</p> <p>3.la modifica dell'art. 25-undecies - Reati ambientali, ad opera della Legge n. 68/2015, in vigore dal 29.05.2015, attraverso l'introduzione delle seguenti nuove fattispecie di reato: "Inquinamento ambientale" - art. 452-bis c.p.; "Disastro ambientale" - art. 452-quater c.p.; "Delitti colposi contro l'ambiente" - art. 452-quinquies c.p.; "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" - art. 452-sexies c.p.; "Circostanze aggravanti" - art. 452-octies c.p.;</p> <p>4.la modifica dell'art 25-ter "Reati societari", ad opera della Legge n. 69/2015, in vigore dal 14.06.2015, attraverso</p>	Approvato OdV il 23.11.2015	14.12.2015

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della SACBO S.p.A.
Senza l'autorizzazione scritta espressa dalla SACBO S.p.A., questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né registrate, sia in parte sia totalmente, dal destinatario, o rese disponibili per la conoscenza di terzi.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex-D.Lgs. 231/2001

	<p>l'introduzione/modifica delle seguenti fattispecie di reato: "False comunicazioni sociali" - riformulato art 2621 c.c.; "Fatti di lieve entità" - neo introdotto art. 2621-bis c.c.; "Non punibilità per particolare tenuità" - neo introdotto art. 2621-ter c.c.; "False comunicazioni sociali delle società quotate" - riformulato art 2622 c.c.;</p> <p>5.la modifica dell'art. 317 c.p. "Concussione", già incluso all'art. 25 del D. Lgs. 231/1 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione";</p>		
--	---	--	--

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà della SACBO S.p.A.
Senza l'autorizzazione scritta espressa dalla SACBO S.p.A., questo documento e le notizie in esso contenute non devono essere né copiate né registrate, sia in parte sia totalmente, dal destinatario, o rese disponibili per la conoscenza di terzi.

INDICE

I.	IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001.	6
II.	LA REALIZZAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N° 231/2001	60
III.	LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO	62
IV.	STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO	63
V.	GLI ELEMENTI COSTITUTIVI (C.D. PROTOCOLLI) DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SACBO	64
	1 Premessa.....	64
	2 Il Codice Etico SACBO.....	65
	3 L'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale.....	67
	4. Le politiche e le procedure aziendali.....	68
	5. Il sistema di deleghe e procure per l'esercizio di poteri delegati.....	69
	6. Il sistema di controllo di gestione	70
	7 Selezione, gestione, formazione e diffusione della conoscenza del modello.	72
VI.	ORGANISMO DI VIGILANZA EX-ART. 6 DEL DECRETO NEI SUOI PROFILI COSTITUTIVI:	
	RESPONSABILITÀ, FUNZIONI E FLUSSI INFORMATIVI.	80

I. IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito, il “Decreto”) - emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, ed entrato in vigore il 4 luglio successivo – ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, è stato introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità formalmente amministrativa (ma in realtà di carattere penale sotto numerosi profili, come ribadito da autorevoli pronunce della Corte di Cassazione¹) a carico degli Enti (da intendersi quali gli enti aventi personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici, nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per alcuni reati commessi, nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto penalmente rilevante.

¹ Corte di Cassazione, n. 3615 of 20 Dicembre 2005 "Ad onta del "*nomen iuris*", la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.); interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole."

Le **sanzioni** previste dal Decreto a carico della società in conseguenza della commissione (anche solo tentata) dei reati previsti dal Decreto medesimo sono:

- sanzione pecuniaria fino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare), *umentabile sino al triplo quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con un'unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività* (art.21);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni, che, a loro volta, possono consistere in: interdizione all'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A.; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

L'**elenco dei reati** che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente ed all'applicazione delle sanzioni sopra indicate è contenuto nella Sezione III° del Capo I° del Decreto, allora intitolato "Responsabilità amministrativa per reati previsti dal codice penale".

Art. 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Nella sua versione iniziale, il Decreto circoscriveva il suddetto catalogo ad alcune figure di reato, rientranti nell'ambito dei c.d. delitti contro la Pubblica Amministrazione, ed in particolare alle seguenti:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis Codice Penale);

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter Codice Penale);

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee

Truffa (Articolo 640 codice penale);

Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis Codice Penale);

Tale fattispecie di reato, riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici e della Comunità Europea.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter Codice Penale);

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Art. 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

I delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la *“ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001”*);

Documenti informatici (Articolo 491 bis codice penale);

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Articolo 476 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Articolo 477 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (Articolo 478 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Articolo 479 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Articolo 480 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Articolo 481 codice penale);

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità materiale commessa dal privato (Articolo 482 codice penale);

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Articolo 483 codice penale);

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Falsità in registri e notificazioni (Articolo 484 codice penale);

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

Falsità in scrittura privata (Articolo 485 codice penale);

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato. (Articolo 486 codice penale);

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Articolo 487 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. (Articolo 488 codice penale);

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Uso di atto falso (Articolo 489 codice penale);

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Articolo 490 codice penale);

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Articolo 492 codice penale);

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Articolo 493 codice penale);

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Articolo 615 ter codice penale);

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Articolo 615 quater codice penale);

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo 615 quinquies codice penale);

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quater codice penale);

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo 617 quinquies codice penale);

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento (Articolo 635 codice penale);

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo 635 bis codice penale);

Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Articolo 635 ter codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Articolo 635 quater codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Articolo 635 quinquies codice penale);

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Articolo 640 quinquies codice penale);

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Art. 24 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I delitti di criminalità organizzata introdotti dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 ter decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231).

Associazione per delinquere (Articolo 416 codice penale);

Tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 codice penale);

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Articolo 600 bis codice penale);

Chiunque recluta o induce alla prostituzione favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (Articolo 600 ter codice penale);

Ai fini di cui al presadescamentoente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Nello specifico, chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacolo pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- 3) chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
- 4) al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
- 5) al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.
- 6) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (Articolo 600 quater codice penale):

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (Articolo 600 quater.1 codice penale);

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Articolo 600 quinquies codice penale);

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Articolo 601 codice penale);

Chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (Articolo 602 codice penale);

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Violenza sessuale (Articolo 609 bis codice penale);

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Atti sessuali con minorenne (Articolo 609 quater codice penale);

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragion e di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Corruzione di minorenni (Articolo 609 quinquies codice penale);

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte d un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Violenza sessuale di gruppo (Articolo 609 octies codice penale);

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Adescamento di minorenni (Articolo 609 undecies codice penale);

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniera (Articolo 416 bis codice penale);

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Articolo 416 ter codice penale);

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Articolo 630 codice penale);

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope "*Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14*").

Associazione finalizzata alla illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art.407, co.2, lett. a), numero 5), c.p.p):

Il reato associativo in questione si realizza quando l'associazione sia finalizzata alla commissione dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (Articolo 407 codice procedura penale);

La durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110).

Art. 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Concussione (art. 317 Codice Penale);

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 Codice Penale); Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 Codice Penale); Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (Articolo 319 bis codice penale);

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quale sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter Codice Penale); Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, pena le o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Articolo 319 quater codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Articolo 320 codice penale);

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (Articolo 321 codice penale);

Le pene si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 Codice Penale); Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Articolo 322 bis codice penale);

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 25 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese ha introdotto il reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni nonché introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (art. 25 bis decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231);

I reati sottodescritti sono raggruppati nell'art. 25 bis del Decreto, aggiunto dall'art. 6 del D.L n. 350 del 25 settembre 2001, recante “*disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro*”, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 Codice Penale);

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (Articolo 454 Codice Penale);

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Articolo 455 Codice Penale);

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Articolo 457 codice penale);

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Articolo 459 codice penale);

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti;

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Articolo 460 codice penale);

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Articolo 461 codice penale);

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, la pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Articolo 464 codice penale);

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Articolo 473 codice penale);

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Articolo 474 codice penale);

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Art. 25 bis 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro l'industria e il commercio.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Articolo 513 codice penale);

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Articolo 513 bis codice penale);

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (Articolo 514 codice penale);

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (Articolo 515 codice penale);

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Articolo 516 codice penale);

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo 517 codice penale);

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Articolo 517 ter codice penale);

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Articolo 517 quater codice penale);

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

Art. 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'art. 25 *ter* del Decreto contempla gli "*illeciti penali ed amministrativi in materia di società e consorzi*", così come disciplinati dal D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile.

False comunicazioni sociali (Articolo 2621 codice civile);

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Articolo 2622 codice civile);

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Impedito controllo (Articolo 2625 codice civile);

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (Articolo 2626 codice civile);

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Articolo 2627 codice civile);

Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Articolo 2628 codice civile);

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in giudizio dei creditori (Articolo 2629 codice civile);

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Formazione fittizia del capitale (Articolo 2632 codice civile);

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Articolo 2633 codice civile);

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (Articolo 2635 codice civile);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri,

compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (Articolo 2636 codice civile);

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (Articolo 2637 codice civile);

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Articolo 2638 codice civile);

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i

quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c., introdotto dalla L. 69/2015):

Tale articolo, applicabile alle società non quotate, riduce la pena prevista dall'art. 2621 c.c. se i reati di cui allo stesso articolo sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c., introdotto dalla L. 69/2015):

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuta in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti previsti dagli artt. 2621 e 2621-bis c.c.

Art. 25 quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ovvero i delitti, diversi dai precedenti, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art 2 della Convenzione di New York del 19 dicembre 2002, sulla lotta al finanziamento del terrorismo (art. 25 *quater* del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n.7, di ratifica della predetta Convenzione nell'ordinamento italiano);

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Articolo 270 bis codice penale);

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Assistenza agli associati (Articolo 270 ter codice penale);

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270 quater codice penale);

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Articolo 270 quater.1 codice penale);

Fuori dai casi di cui agli articoli 270 bis e 270 quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Articolo 270 quinquies codice penale);

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (Articolo 270 sexies codice penale);

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Articolo 280 codice penale);

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Articolo 280 bis codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Articolo 289 bis codice penale);

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona.

Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Articolo 302 codice penale);

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso.

Art. 25 quater 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

L'Articolo 25 quater.1 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ricomprende inoltre il reato:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Articolo 583 bis codice penale);

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 25 quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Delitti contro la personalità e la libertà individuale (art 25-*quinquies* del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*");

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Articolo 600 codice penale);

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di

necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Articolo 600 bis codice penale);

Chiunque recluta o induce alla prostituzione favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

Pornografia minorile (Articolo 600 ter codice penale);

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Nello specifico, chiunque:

- 7) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 8) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacolo pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
- 9) chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
- 10) al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
- 11) al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.
- 12) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografici (Articolo 600 quater codice penale):

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (Articolo 600 quater.1 codice penale);

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Articolo 600 quinquies codice penale);

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (Articolo 601 codice penale);

Chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (Articolo 602 codice penale);

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Adescamento di minorenni (Articolo 609 undecies codice penale);

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici.

Violenza sessuale (Articolo 609 bis codice penale);

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Atti sessuali con minorenne (Articolo 609 quater codice penale);

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609 bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609 bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Corruzione di minore (Articolo 609 quinquies codice penale);

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte d un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

Violenza sessuale di gruppo (Articolo 609 octies codice penale);

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Art. 25 sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 *sexies* del Decreto, introdotto dalla legge 18 aprile 2005 n. 62, di attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003,

relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e direttive della Commissione di attuazione);

Abuso di informazioni privilegiate (Articolo 184 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (Articolo 185 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art. 25 septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I reati di "omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", cui ha dato attuazione il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. del 3 agosto 2009, n. 106, il quale ha emendato l'art. 25 *septies* del Decreto, modificandone l'apparato sanzionatorio;

Omicidio colposo (Articolo 589 codice penale);

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose (Articolo 590 codice penale);

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Circostanze aggravanti (Articolo 583 codice penale);

La lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

La legge 15 dicembre 2014, n. 186, reca una serie di disposizioni volte ad incentivare l'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero, insieme ad altre misure finalizzate a potenziare la lotta all'evasione fiscale. Tra queste è menzionato il reato di autoriciclaggio ex art. 648 ter. 1 c.p. che è stato recepito dal D.Lgs. 231/01, in materia di responsabilità amministrativa, andando a modificare l'articolo 25 octies del decreto stesso.

Ricettazione (Articolo 648 codice penale);

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (Articolo 648 bis codice penale);

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Articolo 648 ter codice penale);

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (Articolo 648 ter.1 codice penale);

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 25 nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Inoltre, è stato inserito, sempre dalla citata legge, l'articolo 25-nonies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), ampliando l'ambito dei reati presupposto ai reati di cui alla legge n. 633 del 1941.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633);

Chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
- e) (abrogata)
- f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633);

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 bis legge del 22 aprile 1941, n. 633);

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto, l'estrazione e il reimpiego, la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di una banca di dati.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 ter legge del 22 aprile 1941, n. 633);

Chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da e 2.582,00 a e 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633);

La pena si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633);

Chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Art. 25 decies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377-bis del codice penale introdotto dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n.58/4), è stato recepito dall'art 25 decies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377 bis codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 25 undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

I reati ambientali ai sensi dell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011.

Inquinamento ambientale (Articolo 452 bis codice penale);

Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (Articolo 452 quater codice penale);

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (Articolo 452 quinquies codice penale);

Nell'ipotesi che i fatti previsti dagli art. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) siano commessi per colpa.

Circostanze aggravanti (Articolo 452 octies codice penale);

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione per delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo,

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis (associazione di tipo mafioso anche straniera) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Articolo 452 sexies codice penale);

Chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Articolo 727 bis codice penale);

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (vedi all.to IV della Direttiva 92/43/CE e in all.to I della Direttiva 2009/147/CE), salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Articolo 733 bis codice penale);

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale (Articolo 1 decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 Modifiche al codice penale) per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1 (Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150); **Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2** (Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150);

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A, B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150);

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai

criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo l'indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera.

4 bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il

ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l.

5 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che

sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Articolo 483 codice penale);

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento.

Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Articolo 26

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenut mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
- d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
- e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
- f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (Articolo 477 codice penale);

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

Falsità materiale commessa dal privato (Articolo 482 codice penale);

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianto che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4.

Divieti (Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202)

E' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni).

Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 25 duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231).

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

Regolamenta l'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Articolo 603 bis codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguente circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146

I reati transnazionali di cui (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001");

Definizione di reato transnazionale (Articolo 3 legge 16 marzo 2006, n. 146);

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Associazione per delinquere (Articolo 416 codice penale);

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Articolo 416 bis codice penale);

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di

impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377 bis codice penale);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Favoreggiamento personale (Articolo 378 codice penale);

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

(Articolo 291 quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri "*Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali*") coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

(Articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope "*Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14*").

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Articolo 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

L'Articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità degli Enti, prevede i **criteri soggettivi di collegamento del reato all'ente medesimo**, configurandoli in termini di "*colpevolezza*". Più precisamente, nella disciplina in esame il "*rimprovero*" all'ente in relazione alla commissione di reati è stato ancorato ad una "*colpa*

di organizzazione”, identificabile con la mancata adozione (ovvero con il mancato rispetto) di modelli organizzativi idonei ad evitare la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano in nome o per conto dell’ente.

Tale impostazione è stata tradotta dal legislatore nella previsione di determinate condizioni in presenza delle quali l’ente è **esonero da responsabilità**, e che sono differenziate a seconda che il reato sia stato commesso da persone che ricoprono posizione “apicale” ovvero da “sottoposti”.

Con riferimento ai reati commessi dai soggetti in posizione “apicale”, l’art. 6, comma 1, del Decreto realizza una inversione dell’onere della prova, stabilendo che, in tali casi, l’ente non risponde se dimostra che:

- a) l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che eserciterà in collaborazione con la funzione di Internal Auditing aziendale;
- c) le persone che hanno commesso il reato doloso hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione, vale a dire soltanto attraverso l’intenzionale forzatura, ad esempio attraverso artifici o raggiri, dell’insieme di misure preventive messe a punto dall’ente; ovvero, gli autori materiali del reato colposo lo hanno commesso nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Decreto da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lettera b).

L’art. 6, comma 2, del Decreto individua quindi le caratteristiche essenziali cui il sopra indicato “**modello di organizzazione e gestione**” (di seguito, il “Modello”) deve possedere per realizzare l’obiettivo di minimizzazione del rischio di commissione del reato nell’ambito aziendale. A questi fini, il Modello deve in particolare:

- individuare “*le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*”;
- prevedere “*specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire*”;

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex-D.Lgs. 231/2001

- individuare “*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”;
- prevedere “*obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli*”;
- introdurre “*un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*”.

S.A.C.B.O. S.p.A. (di seguito, “SACBO” ovvero la “Società”) ha avvertito l’esigenza di adottare tutte le misure necessarie ed opportune finalizzate ad adeguare la propria struttura organizzativa interna alle disposizioni del Decreto, predisponendo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 6 del Decreto medesimo, di cui il presente documento rappresenta la sintesi.

II. LA REALIZZAZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N° 231/2001

SACBO ha avviato, successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa, un progetto interno finalizzato ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società ed a garantirne la rispondenza ai requisiti di cui al Decreto.

Il progetto in questione, approvato il 21 ottobre 2002 con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato completato ed approvato il 21 luglio del 2003.

L'obiettivo primario del progetto è stato quello di attivare un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del Decreto ed idoneo a prevenire e ridurre nella maggior misura possibile, in ambito aziendale, il rischio di commissione di reati, e conseguentemente ad evitare l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto. A tali fini, l'attività è stata ispirata, oltre che alle norme stesse del Decreto, anche alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" redatte da Confindustria ed approvate nella loro versione definitiva dal Consiglio Direttivo della Confederazione nel febbraio 2002, e successivamente integrate a maggio 2004, marzo 2008 e marzo 2014. Questo anche in coerenza con quanto espresso da Assaeroporti – Associazione Italiana Gestori Aeroporti (associazione di categoria cui SACBO aderisce), che con atto formale del 6 marzo 2003 ha sancito al proprio interno il pieno recepimento delle linee guida di Confindustria.

Per la realizzazione del progetto, SACBO ha provveduto a creare un team di lavoro composto da tutti i dirigenti della società, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore aeronautico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato logicamente articolato in due segmenti:

- il primo, avente quale obiettivo specifico la formalizzazione del Modello, secondo quanto previsto all'art 6.1, lettera (a) del Decreto. A tale fine è stata predisposta una mappatura delle aree aziendali a rischio reato, alla valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base

di questa, alla identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;

- il secondo, mirato alla creazione dell'Organismo di Vigilanza, ex articolo 6.1, lettera (b) del Decreto.

A tali fini, una volta enucleati i requisiti organizzativi necessari per il corretto funzionamento di tale Organo (autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione), si è inizialmente provveduto all'identificazione della figura interna che meglio rispondeva agli stessi, alla formalizzazione della relativa attribuzione di responsabilità, e quindi alla definizione delle modalità operative con le quali queste avrebbero dovuto essere esercitate (per i dettagli si rimanda al capitolo VI).

III. LA MAPPATURA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 6.2, lettera (a), del Decreto, SACBO ha provveduto all'elaborazione della mappatura delle aree aziendali a rischio di commissione di reato (c.d. "Attività Sensibili").

Obiettivo di questa fase è stato l'analisi del contesto aziendale, per verificare dove (in quale aree/settori aziendali di attività), secondo quali modalità e presumibile grado di rischiosità possano essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto.

I controlli interni sono stati invece oggetto di successiva e specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio, così come rilevato nella precedente fase ed eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati contemplati dal Decreto. Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi aziendali nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe concretarsi la relativa commissione.

Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà aziendale di SACBO, ogni dirigente ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle Attività Sensibili i quadri appartenenti alla propria area, cui - dopo un intervento illustrativo su contenuti e portata della nuova normativa - è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti.

La mappatura delle Attività Sensibili in tal modo ottenuta è chiaramente da interpretarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto, così come evoluzioni organizzative di SACBO, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione del reato.

IV. STRUTTURA, MODIFICA E DESTINATARI DEL MODELLO

1. Il presente documento, dopo una breve esposizione dei contenuti essenziali del Decreto (v. sub § I), descrive l'attività compiuta per la predisposizione del Modello (cfr. §§ II e III), e ne illustra gli elementi costitutivi (cfr. § V).

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei suoi poteri, avrà facoltà di aggiungere, come allegati del presente documento, parti speciali dello stesso, le quali potranno contenere la descrizione delle fattispecie di reato previste dal Decreto che potrebbero essere commesse nell'ambito delle Attività Sensibili di SACBO, nonché l'esame e la mappatura dei processi a rischio.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2003 e successivamente modificato ed integrato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2006, 10.10.2006, 21.05.2007, 10.12.2008, 17.12.2009, 16.12.2011, 22.03.2012, 18.10.2012 e 24.04.2013.

Ogni variazione o modifica sostanziale del presente Modello dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di SACBO con la maggioranza prevista dall'art. 2388 cod. civ.

Le funzioni aziendali competenti, sulla base del sistema organizzativo aziendale e dei poteri vigenti, provvedono a definire ed aggiornare i singoli componenti del Modello.

3. La disciplina di cui al presente documento si applica a tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società, e quindi ai componenti degli organi sociali (amministratori e sindaci) ed ai dipendenti di SACBO, nonché ai consulenti esterni, ai partners commerciali e finanziari, ai fornitori, ai clienti e – in generale – a tutti i terzi con i quali SACBO intrattiene rapporti inerenti le proprie attività sociali.

Il Modello è condiviso con il Management delle "aree di rischio", che si impegna ad informare i propri collaboratori degli scopi ed obiettivi perseguiti dal medesimo.

SACBO si impegna a facilitare ed a promuovere la conoscenza del Modello da parte dei suoi destinatari ed il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti, ed a

predisporre ogni possibile strumento idoneo ad assicurare la piena ed effettiva applicazione dello stesso.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del presente documento sarà sanzionato in conformità con quanto qui previsto.

V. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI (C.D. PROTOCOLLI) DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SACBO.

1 Premessa.

In conformità allo spirito della legge SACBO considera il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono *“diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire”*.

Nell’identificazione di questi protocolli, SACBO ha accolto integralmente le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria. Secondo tale approccio, le componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello medesimo, sono:

- 1) Il Codice Etico;
- 2) L’organizzazione gerarchico-funzionale aziendale;
- 3) Le politiche e le procedure aziendali;
- 4) Il sistema delle deleghe e delle procure per l’esercizio di poteri delegati;
- 5) Il sistema di controllo di gestione;
- 6) La comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- 7) Il sistema disciplinare;
- 8) La mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi saranno espone in dettaglio le caratteristiche e le finalità di tali protocolli.

2 Il Codice Etico SACBO.

SACBO è dichiaratamente impegnata a promuovere alti livelli qualitativi – in senso etico – di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire correttamente sia nell'interesse della stessa e, in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest'ottica SACBO ha provveduto, antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto, all'elaborazione e pubblicazione di un Codice Etico, formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2001, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dall'azienda per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

Il testo del Codice Etico è stato successivamente verificato in funzione delle modifiche apportate alla disciplina di cui al Decreto, con il preciso intento di rafforzare l'impegno dell'azienda e la sensibilizzazione delle proprie risorse al pieno rispetto dei principi di cui al Decreto. In data 10 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione ha adottato una nuova versione del Codice Etico al fine di sottolineare maggiormente l'impegno di Sacbo nel rispetto del D.Lgs. 231/01 e del D.Lgs. 81/08 in materia di Salute e della Sicurezza nei luoghi Lavoro. In data 18 settembre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il testo del nuovo Codice Etico, mantenendone sostanzialmente la struttura ma ampliandone le previsioni soprattutto in tema di protezione ambientale e di normativa anticorruzione.

In particolare il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:

- Valori morali ispiratori dell'attività di SACBO;
- Comportamento nel lavoro;
- Comportamento negli affari;
- Gestione dei conflitti di interesse;
- Provvedimenti aziendali in caso di inosservanza delle norme.

Il Codice è vincolante per tutti i dipendenti SACBO, così come per tutti i suoi clienti e fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice, SACBO ha deciso di:

- distribuirlo a tutti i dipendenti, nonché a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- inviarlo ai principali clienti e fornitori;
- inserirlo nel sito web aziendale (anche in versione inglese).

L'adesione di terzi (non dipendenti) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con SACBO.

Il Consiglio di Amministrazione di SACBO ha istituito il "Comitato Etico", la cui composizione è indicata nel Codice Etico ed il cui scopo è quello di garantire l'osservanza ed il rispetto dello stesso, nonché fornirne la relativa interpretazione.

I destinatari del Codice Etico possono contattare il Comitato Etico anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica comitatoetico@sacbo.it.

In particolare, tale Comitato ha come attività istituzionali quelle di:

- diffondere con la massima incisività e operatività il Codice presso i dipendenti SACBO, i clienti, i fornitori, ed in genere presso tutti i terzi interessati;
- gestire, implementare, approfondire e verificare la normativa oggetto del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione delle leggi;
- supportare operativamente nell'interpretazione, attuazione e valutazione del Codice, quale strumento di riferimento costante del corretto comportamento da tenere durante lo svolgimento della propria attività;
- verificare, controllare e valutare i casi di violazione del Codice Etico, provvedendo nel caso d'infrazioni all'adozione delle misure opportune, in collaborazione con le funzioni aziendali competenti, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei CCNL;
- proteggere e assistere i dipendenti che segnalano comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
- segnalare alle funzioni aziendali competenti le eventuali situazioni anomale, al fine di adottare i necessari provvedimenti correttivi;
- redigere una relazione annuale per il Presidente, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, in merito allo stato del processo d'attuazione del Codice Etico, illustrando i programmi e le iniziative intraprese per il raggiungimento dei fini istituzionali.

3 L'organizzazione gerarchico-funzionale aziendale.

SACBO dispone di un'organizzazione gerarchica del lavoro che consente la chiara definizione di:

1. attribuzione di responsabilità;
2. contenuti delle singole posizioni (*Job Descriptions*), riferite a responsabili di direzione o unità;
3. linee di dipendenza e riporto.

A tali fini tutte le informazioni aziendali sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle più recenti assegnazioni di funzioni e variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività aziendale delle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico è garantito il mantenimento di un sistema che, oltre a garantire l'efficienza ed il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse ai vari livelli di responsabilità, assicuri un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che, invariabilmente, sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati su relativi operati.

A completamento degli organigrammi, e con lo specifico fine di definire in maniera chiara il contenuto delle diverse funzioni, il disegno organizzativo è corredato – per i responsabili di tutte le funzioni aziendali – da *job descriptions*, nelle quali sono specificati compiti e responsabilità delle singole posizioni.

Al fine di favorire una chiara attribuzione e conoscenza dei livelli di responsabilità, SACBO si avvale altresì, per i propri processi chiave (es: amministrazione), dell'utilizzo di sistemi informativi, nelle cui logiche sono incorporate le suddivisioni di ruoli previsti dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informativi sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

4. Le politiche e le procedure aziendali

SACBO persegue l'obiettivo di fornire a tutti i suoi dipendenti un chiaro quadro di riferimento sulle modalità da seguire nella realizzazione della attività aziendali e dei vincoli ai quali attenersi.

Funzionalmente a tale finalità, la società cura l'elaborazione di procedure interne, realizzate tenendo presente l'esigenza di assicurare:

1. la liceità e l'eticità dei comportamenti;
2. la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della società;
3. la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
4. un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
5. adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
6. la tracciabilità dell'attività, per cui di ogni operazione svolta rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa.

In tale ambito, particolare attenzione è stata dedicata alla proceduralizzazione dell'intero processo degli acquisti che, per i suoi contenuti tipici è tra quelli a più alto rischio ai sensi del Decreto.

In dettaglio, il flusso procedurale è stato configurato in modo da garantire, quali principali momenti di controllo interno:

1. la rispondenza delle singole operazioni di acquisto alle previsioni del budget economico o comunque autorizzate;
2. la netta separazione organizzativa tra le funzioni richiedenti l'acquisto, la funzione incaricata della scelta del fornitore e la funzione autorizzata a predisporre i pagamenti;
3. l'impossibilità di procedere al pagamento senza che il predefinito iter autorizzativo sia stato correttamente perfezionato.

Al fine di garantire un mantenimento ed un miglioramento continuo del proprio impianto procedurale, SACBO ha provveduto inoltre a formalizzare le responsabilità interne in materia di elaborazione ed aggiornamento dell'impianto procedurale. In particolare, le "schede di funzione" dell'azienda prevedono che i singoli responsabili di funzione assicurino l'elaborazione e l'aggiornamento – nonché la diffusione interna – delle istruzioni operative relative ai processi di rispettiva competenza.

In molti casi la proceduralizzazione delle attività è inoltre garantita dalle logiche dei sistemi informatici utilizzati in azienda, nei quali sono incorporati i flussi di processo e le rispettive attribuzioni di responsabilità, il cui rispetto è in tali casi vincolante.

Ognuno di questi sistemi contiene infatti al proprio interno, pur con diversi livelli di dettaglio:

- flussi di processo che vincolano gli utilizzatori a seguire la successione di passaggi procedurali previsti dalla normativa interna;
- profili di sicurezza utente, per l'accesso e l'uso del sistema, che permettono di effettuare le singole attività esclusivamente alle risorse appositamente designate.

5. Il sistema di deleghe e procure per l'esercizio di poteri delegati

Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative, SACBO ha conferito ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (cosiddette deleghe di potere, conferenti il potere di autorizzare internamente iniziative di spesa), così come procure per l'esercizio di poteri delegati (di seguito procure).

In particolare, SACBO, coerentemente con la ridefinizione della struttura organizzativa legata agli eventi aziendali opera un aggiornamento e miglioramento del sistema di procure e deleghe, perseguendo congiuntamente gli obiettivi di renderlo pienamente adeguato con le filosofie organizzative e di rafforzarne l'efficacia in termini di controllo interno.

Risvolti pratici di queste linee guida sono l'inclusione, nel sistema di procure e deleghe, di un organico insieme di vincoli di carattere operativo.

Il sistema, oltre ad essere pienamente conforme alle norme giuridiche applicabili alle vigenti disposizioni statutarie, rafforza l'efficacia complessiva degli strumenti di controllo interno di SACBO, contenendo vincoli di carattere:

- **Qualitativo**

Ogni soggetto destinatario di deleghe o di procure ha oggi la possibilità di esercitare le stesse esclusivamente nelle aree funzionali di propria competenza;

- **Quantitativo**

Sono specificati gli importi massimi entro i quali le procure e le deleghe possono essere esercitate, con una definizione di tali soglie differenziata per le singole funzioni/direzioni, in relazione alle specifiche esigenze di business. Superate tali soglie, il potere di firma/approvazione passa ai massimi vertici aziendali (a

seconda degli importi e della tipologia di spesa: al Direttore Generale, al Presidente, al Comitato Esecutivo o al Consiglio di Amministrazione).

Al fine di massimizzare le possibilità di coordinamento e controllo, deleghe e poteri di firma sono stati conferiti all'alta direzione e al management aziendale.

6. Il sistema di controllo di gestione

Obiettivo di SACBO è assicurare la costante rispondenza delle attività poste in essere dall'intera struttura organizzativa agli obiettivi strategici dell'azienda. Il sistema di Controllo di Gestione persegue questo obiettivo agendo congiuntamente sulle attività di:

- programmazione e definizione del budget;
- rilevazione dei dati consuntivi;
- analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget.

Fase di programmazione e budgeting

È questa la fase in cui SACBO provvede a definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.

Per la realizzazione di questa fase, SACBO ha posto attenzione a creare un *modus operandi* tale da assicurare la concorrenza di tutte le funzioni aziendali nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa. Questo trova realizzazione in un flusso procedurale di comunicazioni inizialmente da Pianificazione e Ctrl all'ufficio commerciale e a seguire, sulla base dei dati di traffico raccolti a tutta la struttura organizzativa. I dati raccolti sono utilizzati quale primo *step* per l'elaborazione di una proposta di budget annuale ed una proiezione su base triennale da parte della funzione di Pianificazione e Controllo di Gestione. Di tale proposta, già condivisa con Alta Direzione e con Presidente / Direttore Generale, viene dettagliatamente presentato il contenuto in successione, al Comitato Esecutivo e al Consiglio di Amministrazione per approvazione. Il CdA da successivamente mandato al Comitato Esecutivo di attuare quanto previsto dal piano annuale.

Fase di consuntivazione

È questa la fase in cui SACBO provvede a monitorare l'andamento economico della società, rilevando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di budget

ed analizzandone le cause, e a riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

In particolare, in occasione delle elaborazioni periodiche di conto economico (trimestrali o di fine anno) o a fronte di specifiche richieste la funzione Pianificazione e Controllo di Gestione comunica tutte le informazioni in merito ad eventuali scostamenti di natura economica ivi riscontrati al responsabile dell'area aziendale interessata nonché, con un appropriato livello di sintesi, ai massimi vertici aziendali (Presidente, Direttore Generale, Comitato Esecutivo e Consiglio di Amministrazione).

Tale attività, oltre a rappresentare uno strumento di gestione manageriale, assicura in ogni caso la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio esercizio.

A queste verifiche, proprie dell'area Controllo di Gestione, si aggiungono tutti gli altri controlli / procedure operative al di fuori della competenza della funzione Pianificazione e Controllo di Gestione messi in pratica dalle altre funzioni aziendali preposte (es: autorizzazioni per l'avvio di iniziative, autorizzazioni al pagamento nel rispetto della procedura ciclo passivo e delle deleghe esistenti, verifica del rispetto delle deleghe e dei poteri di firma a cura dell' Internal Auditing, riscontri e quadrature contabili a cura di Amministrazione e Finanza, etc.) insiti nei singoli processi aziendali.

Da quanto sopra esposto è possibile rilevare che:

- l'attuale sistema di Controllo di Gestione è strutturato in modo da offrire adeguate garanzie circa la sistematicità dei controlli applicati e il raggiungimento degli obiettivi prefissati di business;
- il processo a cascata così come oggi strutturato, a partire dal Piano pluriennale degli investimenti dell'azienda per giungere ai budget di dettaglio delle singole funzioni/direzioni, è tale da minimizzare il rischio di iniziative non in linea con gli obiettivi generali dell'azienda;
- la presenza di funzioni centralizzate, di supporto alle singole direzioni/funzioni nelle fasi di elaborazione e controllo del piano e del budget, assicura l'omogeneità di approccio e l'unicità del "vocabolario" tra le varie realtà organizzative di SACBO;
- la rilevazione sistematica di ogni eventuale variazione dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni ai livelli gerarchici, è in grado di verificare la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio di esercizio.

La funzione Pianificazione e Controllo di Gestione provvederà ad informare l'Organismo di Vigilanza in tutte le occasioni in cui vengono riscontrati significativi ed anomali scostamenti rispetto a quanto pianificato, non giustificabili dalla normale gestione operativa del business (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: variazione volumi di traffico, variazione tipologia di servizi offerti a vettori o clienti etc)

La funzione Internal Auditing

L' Internal Auditing è l'attività mediante la quale, attraverso verifiche periodiche, management e operatori ottengono una ragionevole certezza di poter conseguire il rispetto delle leggi, regolamenti, politiche e procedure, nonché la corretta e trasparente attuazione dei processi aziendali al fine di salvaguardare gli interessi della società.

Tale attività, realizzata trasversalmente all'attività delle varie direzioni aziendali, viene eseguita anche al fine di assicurare l'assolvimento di alcune funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, istituito in base all'articolo 6 del Decreto.

La funzione Internal Auditing è allocata in staff alla Presidenza, tale collocazione risponde agli standard internazionali in materia di controllo interno.

7 Selezione, gestione, formazione e diffusione della conoscenza del modello.

1. Selezione e gestione del personale

SACBO è dotata di una policy relativa al sistema di selezione, valutazione e gestione del personale tale da prevenire la commissione di reati.

2. Comunicazione e formazione del personale

Obiettivo di SACBO è quello di garantire una corretta e completa conoscenza fra le proprie risorse (già presenti in azienda ovvero da inserire), dei contenuti del Modello nonché, più in generale, dei valori e delle norme etiche cui si vuole sia ispirata la condotta di tutti i dipendenti della società, nonché delle modalità operative attraverso le

quali devono essere realizzate le specifiche attività. Ciò nella convinzione che la formazione etica in azienda (intesa come l'insieme delle attività che sviluppano ed adeguano nel tempo la capacità di riconoscere, analizzare e risolvere i problemi etici a livello organizzativo attraverso strumenti concettuali economici, filosofici e giuridici) rappresenti un fattore imprescindibile per comunicare e creare condivisione attorno alle prescrizioni ed ai principi del Modello, nonché per favorire l'introduzione dei diversi strumenti di responsabilità etico-sociale d'impresa laddove essi non siano ancora presenti.

In tale prospettiva SACBO ha da tempo adottato, in materia di comunicazione al personale e sua formazione, un impianto organizzativo che prevede:

- una responsabilità diffusa, a carico delle singole direzioni/funzioni aziendali, di assicurare la corretta circolazione delle informazioni rilevanti e l'erogazione della formazione necessaria all'interno della propria area;
- una responsabilità diffusa in capo alla funzione Risorse Umane – con il compito di assicurare interventi formativi di carattere ed interesse sia generale che specifico laddove la stessa funzione in collaborazione con le diverse funzioni ravvisi necessità in tal senso per tutte le funzioni aziendali.

Tale complesso di responsabilità nel campo della comunicazione e formazione del personale è integrato dalle specifiche funzioni attribuite in materia alla competenza dell'Organismo di Vigilanza, cui è assegnata la responsabilità di pianificare, elaborare ed erogare, in collaborazione con la Funzione Risorse Umane, specifici interventi di comunicazione/formazione incentrati sui contenuti del Decreto, sugli impatti di tale normativa sull'azienda, e sulle relative norme comportamentali.

Più in particolare, i contenuti e le modalità del piano di formazione del personale ai fini del Decreto sono riportati qui di seguito.

2.1 Comunicazione iniziale

L'adozione del Modello viene portata a conoscenza di tutto il personale SACBO compresi i responsabili di direzione e funzione mediante la distribuzione di una "circolare informativa sul Decreto 231" all'ingresso in azienda tra i documenti inclusi nello "starter kit" distribuito da Risorse Umane. Tale documento che illustra alcuni dei reati

contemplati da tale normativa e le conseguenti responsabilità in cui incorre l'azienda in caso di loro commissione da parte dei dipendenti.

Una copia del presente Modello e altra documentazione a supporto (rassegna stampa, dispense formative, testo decreto etc) è disponibile in una cartella condivisa presente sui server aziendali, accessibile da tutti i dipendenti. Per i dipendenti che non hanno a disposizione personal computer è disponibile, a richiesta, copia cartacea del materiale contenuto. L'aggiornamento della cartella è a cura dell'Organismo di Vigilanza tramite il responsabile dell' Internal Auditing.

Una copia del presente Modello è altresì consegnata, da parte dell'Organismo di Vigilanza, a tutti i componenti degli organi sociali, nonché a ciascun nuovo amministratore o sindaco all'atto della nomina, i quali sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza dei contenuti e di adesione ai principi del Modello (dichiarazione che viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza nel proprio protocollo).

L'adozione del Codice Etico nelle sue successive edizioni è stata portata a conoscenza dei dipendenti SACBO mediante apposito comunicato e distribuzione cartacea dello stesso all'atto dell'assunzione (incluso nello "starter kit" distribuito da Risorse Umane). Il Codice è pubblicato ed è liberamente consultabile sul sito internet della Società (<http://www.orioaeroporto.it>).

2.2 Piano di comunicazione e formazione per i dipendenti

Il responsabile della funzione Risorse Umane di SACBO, d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, cura e sovrintende all'organizzazione di un piano di comunicazione e formazione differenziata in funzione dei suoi destinatari (dipendenti nella loro generalità; dipendenti che operino in specifiche aree di rischio etc), che prevede cioè un diverso grado di approfondimento e diverse modalità di attuazione in relazione al differente grado di coinvolgimento dei dipendenti medesimi nelle Attività Sensibili.

In particolare, tale piano di comunicazione e formazione dei dipendenti è articolato sui seguenti livelli:

- (A) Personale direttivo e altro personale che ricopre un ruolo sensibile ai fini dell'applicazione del decreto:
 - (i) per i neo-assunti, specifica informativa contenuta nello "starter kit" allegato alla lettera di assunzione e, se il ruolo ricoperto in azienda è identificato come sensibile ai fini del decreto, seminario finalizzato a fornire la necessaria

sensibilizzazione e le conoscenze di base in merito alla disciplina di cui al Decreto, ed ai principi e contenuti del Modello;

- (ii) incontro annuale previsto con l'OdV, per la totalità dei ruoli classificati come "sensibili" ai fini del decreto, finalizzato a fornire i necessari aggiornamenti sullo stato di attuazione del Modello, sulle eventuali criticità emerse, sul previsto operato dell'Organismo di Vigilanza, e sugli eventuali interventi di quest'ultimo da implementare.

Il responsabile della funzione Risorse Umane di SACBO, in coordinamento con l'Organo di Vigilanza, cura e verifica altresì la qualità dei contenuti delle attività formative ed assume le misure idonee a controllare, per quanto possibile, l'effettiva partecipazione da parte dei relativi destinatari e il reale recepimento da parte degli stessi delle previsioni contenute nel Modello anche tramite test di valutazione obbligatori e follow up individuali.

3 Informativa e collaborazione con partners e consulenti esterni

SACBO promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche fra i partner commerciali e finanziari, i consulenti esterni, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori e, più in generale, fra tutti coloro che intrattengono relazioni d'affari con la Società.

In tale prospettiva SACBO provvede:

- ad inserire in ciascun contratto apposita e specifica clausola che prevede espressamente l'impegno del terzo al rispetto dei principi di riferimento del Modello, e l'eventuale risoluzione del rapporto (salvo il risarcimento del danno) in caso di comportamento del terzo in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto;
- all'invio, ove ritenuto opportuno, di e-mail di aggiornamento.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. Principi generali

SACBO è consapevole che punto qualificante ed imprescindibile nella costruzione del Modello è la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e dei protocolli interni contemplati ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello, ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

In conformità alla previsione dell'articolo 6, punto 2, lettera e) del Decreto, SACBO è dotata di un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne indicate nel presente Modello, così come di ogni altra norma di legge e/o interna alla società.

2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti di SACBO in violazione delle singole regole comportamentali e/o delle procedure interne indicate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti di detti lavoratori dipendenti SACBO ha ritenuto opportuno recepire integralmente le norme in materia di sistema sanzionatorio contenute nel CCNL delle aziende di gestione aeroportuale, fermo restando il disposto dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle altre normative speciali eventualmente applicabili. Tali norme descrivono i vari comportamenti censurabili a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione di illeciti.

Per garantire un più diretto riferimento al codice disciplinare interno applicabile in caso di violazione delle previsioni del presente Modello, fermi restando gli obblighi, per la

Società, nascenti dallo Statuto dei lavoratori, alcune delle categorie di violazioni delle previsioni del Modello che si intendono censurabili sono le seguenti:

- (a) il dipendente che violi le procure allo stesso conferite o le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissioni di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissioni di controlli, etc.), ovvero adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello;
- (b) il dipendente che violi ripetutamente le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;
- (c) il dipendente che, nel violare procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, arrechi un danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati di cui al Decreto o di pericolo per le proprie risorse o attività;
- (d) il dipendente che adottati, nell'espletamento di attività in aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto o la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto medesimo.

La tipologia e l'entità di ciascuna delle sanzioni previste dallo Statuto dei lavoratori verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata. Fermi restando i criteri commisurativi sopra indicati, in considerazione dell'essenziale rilievo che riveste il puntuale rispetto e l'osservanza delle prescrizioni del presente Modello le sanzioni verranno comunque

applicate nella misura massima consentita dalla normativa vigente nel rispetto del principio di gradualità.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano fermi ed invariati i poteri e le attribuzioni già conferite, nei limiti della relativa competenza, al CFO e al Responsabile Risorse Umane, su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

3. Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole comportamentali e/o delle procedure interne indicate nel presente Modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dello Statuto dei Lavoratori.

4. Altre misure di tutela in caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello.

4.1 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società, chi ne è a conoscenza ha l'obbligo di informare l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

4.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni e partner in contrasto con le linee di condotta indicate da presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale ex-D.Lgs. 231/2001

risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

**VI. ORGANISMO DI VIGILANZA EX-ART. 6 DEL DECRETO NEI SUOI PROFILI COSTITUTIVI:
RESPONSABILITÀ, FUNZIONI E FLUSSI INFORMATIVI.**

1. Principi generali. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base a quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lettera (b), del Decreto, l'ente può giovare dell'esimente dalla responsabilità ivi prevista se ha affidato ad un organismo dell'ente medesimo, *"dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*, il *"compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento"*.

Pur in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione da parte del legislatore, sulla scorta delle Linee Guida Confindustria è stato comunque possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione aziendale, l'organo interno della società che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza previsto dal Decreto.

E' infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, tra quelli che costituiscono la struttura tipica delle società di capitali, che sia caratterizzato da requisiti di:

- (a) autonomia e indipendenza: tali requisiti sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell'ente;
- (b) professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- (c) elevata continuità di azione: l'OdV deve assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

L'OdV deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nella dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati:

- il soggetto / i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso le modalità di revoca.
La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- i principali compiti cui l'OdV è chiamato nell'ambito dell'espletamento delle attività di controllo sull'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo (l'indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all'Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, etc.);
- i poteri di cui l'Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV devono avere e mantenere le qualità richieste, di professionalità, competenza, esperienza specifica e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

SACBO, in ottemperanza a quanto sopra, ed in considerazione dell'attuale assetto della Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2003 ha provveduto alla creazione, all'interno della propria struttura organizzativa, di un Organismo di Vigilanza (di seguito, "OdV"), avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa, pur essendo possibile la nomina di un Componente esterno, quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'OdV con funzione di Presidente ad un consigliere non delegato. L'OdV agisce in piena autonomia, non si colloca in una posizione subordinata rispetto agli organi societari. Nonostante il costante dialogo con le varie funzioni aziendali, l'OdV opera in maniera indipendente e svincolata da ogni influenza esterna.

Con la deliberazione sopra indicata, integrata da successiva delibera del 30.01.2006, il Consiglio di Amministrazione di SACBO ha provveduto inoltre a specificare le responsabilità ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, anche tenuto conto delle prime indicazioni giurisprudenziali al riguardo, nonché dell'evoluzione della normativa in materia e della sua crescente complessità (in termini di espansione delle figure di reato idonee a determinare la responsabilità "amministrativa" dell'ente), la prassi ha avvertito l'esigenza di conferire all'OdV maggiore autonomia dal massimo vertice aziendale e, al contempo, di assicurare a tale organismo competenze diversificate. In questa prospettiva si è assistito all'emergere di una tendenziale preferenza per la soluzione che prevede un organismo di vigilanza collegiale, a composizione "mista", vale a dire composto sia da figure interne all'ente, sia da componenti esterni indipendenti, scelti fra professionisti dotati di specifiche competenze nel campo giuridico e/o economico e/o aziendalistico e di controllo interno.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione SACBO, in data 21 maggio 2007, ha deliberato la variazione della struttura dell'Organismo di Vigilanza da monocratica a collegiale di tre membri, riconfermando responsabilità e compiti precedentemente assegnati all'ODV, di seguito indicati. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono quindi stati individuati in:

1. un membro del Consiglio di amministrazione, senza deleghe operative con funzione di Presidente;
2. due membri selezionati tra i Responsabili di Funzione SACBO o tra consulenti esterni.

Sebbene a questa impostazione di OdV a composizione "mista" si ispirano in modo unanime le Linee Guida delle associazioni di categoria, tra cui anche Confindustria a cui Sacbo aderisce, recentemente si è delineata una impostazione dottrinale ancora più rigorosa e restrittiva che afferma che l'OdV composto da soli soggetti "esterni" rafforzerebbe l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV stesso.

Nell'ottica di far raggiungere all'OdV un equilibrio apprezzabile tra la conoscenza della Società e l'indipendenza della Struttura rafforzata nell'autonomia ed indipendenza, il Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2012 ha approvato una nuova composizione "mista" dell'Organismo di Vigilanza così articolata:

- a) la maggioranza dei membri dell'OdV sia composta da soggetti esterni alla Società;
- b) il Presidente sia soggetto estraneo all'organigramma aziendale;
- c) i soggetti interni alla Società siano privi di funzioni operative.

I componenti dell'OdV dovranno essere esperti qualificati in ambito legale, fiscale e contabile, organizzativo e di controllo interno, dotati di adeguata professionalità ed in possesso di requisiti di indipendenza, continuità d'azione, autonomia, moralità ed eticità.

L'intervenuta modifica della struttura dell'Organismo di Vigilanza – da organo monocratico a organo collegiale - è stata operata sul presupposto, oggi diffusamente condiviso, che tale impostazione sia la più idonea a realizzare tutti i requisiti previsti dalla normativa, ed in particolare:

- autonomia ed indipendenza: garantita dalla contemporanea presenza di membri esterni indipendenti e di un membro interno, sulla base della collocazione organizzativa e delle responsabilità esclusivamente non operative assegnate, tale da garantire il necessario e costante collegamento con la realtà aziendale e con la sua evoluzione;
- professionalità: in attività coerenti con le funzioni tipiche dell'organismo in questione e connesse all'impostazione, valutazione e controllo dei modelli organizzati e dei sistemi di controllo interno;
- continuità di azione, anche con una struttura interna dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello organizzativo e priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza Interna di S.A.C.B.O. e, se nominati, decadono dall'ufficio:

1. coloro che incorrono nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, interdizione – anche temporanea – dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
2. i coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori esecutivi della Società, gli amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il

quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società o enti che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

3. coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
4. coloro che hanno riportato condanna – anche con sentenza non definitiva – ovvero hanno patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

2 Funzioni e responsabilità dell'OdV

Le funzioni attribuite all'OdV di SACBO consistono nel:

- (a) garantire il controllo sul Modello, verificando in modo continuativo:
 - l'adeguatezza del Modello, ossia la sua reale efficacia in termini di effettiva sua capacità, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Decreto e di evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - l'effettività del Modello, ossia la concreta osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto;
- (b) valutare – in collaborazione con le funzioni aziendali via via coinvolte – la necessità di proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti del Modello, in funzione dell'evoluzione e/o dei mutamenti della struttura organizzativa e/o operativa aziendale e della normativa;
- (c) curare l'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione di reati previsti dal Decreto e dei relativi processi e strutture aziendali, e proporre l'integrazione delle suddette Attività Sensibili sulla base delle verifiche svolte; in caso di rilevanti evoluzioni procedurali e/o organizzative, fornire supporto alle funzioni interessate dai cambiamenti, al fine di assicurare la rispondenza delle soluzioni adottate alle previsioni normative applicabili;
- (d) vigilare sul sistema delle deleghe, al fine di garantire l'efficacia del Modello.

Sul piano operativo, i poteri attribuiti all'OdV di SACBO sono così individuati:

- (a) elaborare annualmente, ed implementare ove necessario, un piano programmatico generale di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle Attività Sensibili e sulla loro efficacia, fermo restando che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, ivi comprese quelle sensibili, resta comunque demandata al management operativo, posto che, in linea generale, infatti, il compito di definire ed attivare i vari protocolli aziendali, di assicurarne il continuo rispetto nell'operatività giornaliera e di garantirne il continuo aggiornamento rimane comunque – ad ognuno per la propria area – attribuzione primaria dei vari responsabili di funzione/direzione;
- (b) raccogliere, elaborare ed archiviare le informazioni rilevanti in ordine al funzionamento ed all'osservanza del Modello, nonché la documentazione che compone il Modello medesimo, ivi comprese – *inter alia* - la mappatura delle Attività Sensibili, i relativi aggiornamenti, le relazioni sull'attività di vigilanza svolta; analizzare, verbalizzare ed archiviare tutte le segnalazioni provenienti dalle funzioni aziendali interne/esterne a SACBO su eventuali situazioni che possano esporre l'azienda al rischio di reato, indicando i motivi per i quali le stesse siano eventualmente ritenute non significative;
- (c) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per assicurare il miglior monitoraggio delle Attività Sensibili. A tal fine le singole funzioni aziendali sono tenute a garantire all'OdV una costante informazione sull'evoluzione delle Attività Sensibili, e l'OdV ha libero accesso, senza necessità di autorizzazioni, a tutta la documentazione e le fonti di informazioni necessarie a consentire l'effettuazione dei controlli e delle indagini interne, fermo restando che i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni dovranno essere mantenuti riservati, garantendo tra l'altro il rispetto della vigente disciplina in materia di *privacy*;
- (e) sulla base del piano programmatico sub (a), effettuare indagini interne finalizzate al controllo sull'adeguatezza del Modello, in via preventiva, attraverso l'attivazione delle ordinarie procedure di controllo aziendali e l'effettuazione di verifiche periodiche o a sorpresa su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle Attività Sensibili; in via successiva, attraverso la conduzione di indagini interne per

- l'accertamento e la segnalazione alla funzione Risorse Umane delle presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello (fermo restando che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette violazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri e le attribuzioni già conferite, nei limiti della relativa competenza, al Responsabile della funzione Risorse Umane);
- (f) definire, in coordinamento con la funzione Risorse Umane, i contenuti degli interventi di formazione e/o comunicazione finalizzati a diffondere in azienda la conoscenza degli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e collaborare con le funzioni responsabili della prestazione dei servizi di formazione/comunicazione per la realizzazione dei relativi interventi;
- (g) in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti, ove finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare direttamente il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Al fine di consentire l'efficace ed autonomo svolgimento dei compiti sopra indicati, attribuiti all'OdV:

- (a) il Consiglio di Amministrazione di SACBO, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, definisce annualmente una adeguata dotazione di risorse economiche, di cui l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- (b) l'OdV è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

E' opportuno precisare che il massimo vertice societario (Consiglio di Amministrazione), pur con l'istituzione dell'OdV mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'OdV (art. 6 co. 1 lett. a) e b)).

Il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'OdV. I sindaci infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno sempre essere informati dell'eventuale commissione dei reati

considerati, così come di eventuali carenze del Modello. A tal fine il Collegio Sindacale incontra almeno annualmente l'OdV e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ha libero accesso ai verbali delle riunioni dell'OdV stesso.

Analogamente l'OdV incontra la Società di Revisione incaricata alla certificazione del Bilancio d'esercizio.

3 Flussi informativi

3.1 Reporting nei confronti degli organi sociali

Al fine di garantire un adeguato flusso informativo ed il necessario coordinamento con gli organi sociali ed il Comitato Etico, l'OdV riferisce:

- (a) quando ritenuto opportuno, in funzione delle circostanze concrete, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (b) su base periodica almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione.

A tal riguardo l'OdV predispone:

- semestralmente, basandosi sulla relazione di Internal Auditing, una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in cui riferisce in merito all'attività svolta ed all'attuazione ed efficacia del Modello, segnala eventuali specifiche situazioni rilevanti ai fini dell'effettiva attuazione dello stesso, e propone le modifiche e gli aggiornamenti del Modello che si rendessero opportune e/o necessarie in funzione dell'evoluzione della normativa e/o della struttura aziendale della Società;
- annualmente una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione, di sintesi sullo stato di attuazione del Modello, ed in particolare sui controlli e sulle verifiche eseguite, sulle eventuali criticità ed anomalie emerse (sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello), sull'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, e su tutti gli altri temi attinenti.

L'OdV potrà comunque essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, e potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso per motivi urgenti, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Le riunioni dell'OdV con gli organi sociali di SACBO sono verbalizzate, e le relative copie sono archiviate e custodite dall'OdV. Copia di ogni verbale delle riunioni periodiche dell'OdV viene inviata per conoscenza al Presidente ed al Direttore Generale.

3.2 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

(A) Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale l'OdV deve essere informato e portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta dal presente Modello, di ogni altra informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi sociali e terzi, ed attinente all'attuazione del Modello nelle Attività Sensibili e/o ad eventi suscettibili di determinare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti ed i terzi hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della commissione, di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- i dipendenti con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle singole aree aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti e terzi;
- il Comitato Etico segnala all'OdV ogni informazione, di qualsiasi genere, attinente all'attuazione del Modello nelle Attività Sensibili, ed in particolare comunica tutte le eventuali situazioni aventi ad oggetto la violazione od il sospetto di violazione del Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta indicate dal Modello e dal Codice Etico;
- i soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli

obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Sotto il profilo delle modalità di effettuazione delle segnalazioni:

- le segnalazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e non anonima, e dovranno avere ad oggetto ogni violazione (o sospetto di violazione) del Modello;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute, purché sufficientemente documentate, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, disponendo l'eventuale audizione dell'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e motivando per iscritto l'eventuale decisione di non procedere all'indagine interna e di disporre l'archiviazione della segnalazione. Resta fermo che l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime;
- al fine di facilitare il flusso delle segnalazioni e delle informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di un canale informativo dedicato (portato debitamente a conoscenza dei dipendenti e dei terzi), secondo il quale le predette segnalazioni potranno essere indirizzate a:

Organismo di Vigilanza
SACBO s.p.a.
Via Orio al Serio, 49/51
24050 Grassobbio (Bergamo)

oppure:

organismodivigilanza@sacbo.it

Gli obblighi di segnalazione da parte di soggetti terzi saranno specificamente previsti in apposite clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a SACBO.

(B) Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni indicate nel paragrafo precedente, tutti i soggetti destinatari del Modello devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV ogni informazione riguardante:

1. i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati previsti dal Decreto;
2. le richieste di assistenza legale inoltrate dai componenti degli organi sociali, dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
3. i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
4. le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora gli stessi siano legati a commissione di reati previsti dal Decreto o a violazione delle regole di comportamento previste dal Modello.

All'OdV devono essere comunicati il sistema delle deleghe e delle procure adottato da SACBO ed i relativi aggiornamenti, e deve essere informato delle proposte di modifica/integrazione delle procedure aziendali esistenti e le proposte di introduzione di nuove procedure.